



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

Deliberazione n° 94
In data 29/12/2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

Oggetto: Tributi Comunali - Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche ed integrazioni

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20.18, per riunione di Consiglio.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Betti Ferdinando	Sindaco	X	
2	Guazzini Alessio	Consigliere	X	
3	Neri Sandra	Consigliere	X	
4	Logli Emanuele	Consigliere	X	
5	Menicacci Marianna	Consigliere	X	
6	Pippolini Agnese	Consigliere	X	
7	Galardini Alessandro	Consigliere	X	
8	Scire' Federica	Presidente	X	
9	Garbesi Gianni	Consigliere	X	
10	Gorgeri Chiara	Consigliere	X	
11	Mainardi Chiara	Consigliere	X	
12	Borchi Adriano	Consigliere	X	
13	Vannucci Franco	Consigliere	X	
14	Meoni Giulia	Consigliere		X
15	Fedi Alberto	Consigliere	X	
16	Bandinelli Lorenzo	Consigliere	X	
17	Innocenti Barbara	Consigliere		X
			15	2

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri GARBESI GIANNI, GORGERI CHIARA, BANDINELLI LORENZO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente l'assessore esterno Tiziano Pierucci.

La Presidente comunica che, in accordo con i gruppi, si è deciso di modificare l'ordine del giorno anticipando la trattazione dei punti 4 e 5 e proseguendo successivamente alla trattazione dei punti 1 - 2 - 3 - e 7 relativi al bilancio 2023-2025 con un'unica discussione e votazioni separate.

Il Consiglio procede, quindi, con la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1 della Legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel prosieguo ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

- la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);

"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);

"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

- l'articolo 1, commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 e i successivi concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina delle componenti IMU e TASI, ferme restando le disposizioni in merito alla TARI;

TENUTO CONTO che nell'ambito territoriale del Comune di Montale è operativo l'EGATO denominato ATO Toscana Centro;

PRESO ATTO che il comma 691 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che ALIA Servizi Ambientali SpA (nata dalla fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa delle società Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl) è il concessionario affidatario del servizio del ciclo integrato dei rifiuti per ATO Toscana Centro ed effettua alcune attività di back office di gestione tariffe e rapporto con gli utenti per conto del Comune di Montale, in ragione del servizio accessorio n. 18 del Contratto di Servizio sottoscritto con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017, ad esito della specifica gara europea ad evidenza pubblica per l'individuazione del Gestore di Ambito;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

TENUTO CONTO che Alia Servizi Ambientali Spa è subentrata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in esecuzione della citata fusione per incorporazione, a CIS Srl, soggetto legittimato ad accertare e riscuotere il precedente prelievo della TIA fino al 2013 e affidataria - dal 2013 al 2016 - del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti rispettivamente TARES/TARI per conto del Comune di Montale;

VISTA la Delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

VISTO, in particolare, l'allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

CONSIDERATO che:

- Il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che “sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo”;

- Il comma 2.2 del TQRIF precisa che “Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione e cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X”;

- Il comma 2.4 del TQRIF, stabilisce che “in deroga al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il Gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”;

- l'art. 3 del TQRIF prevede che “Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”;

PRESO ATTO che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ha previsto quindi l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in attuazione dell'obiettivo di “far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”;

DATO ATTO che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) individuato dal TQRIF è rappresentato, nel nostro ambito territoriale, da ATO Toscana Centro e che, pertanto, l'obbligo di cui all'art. 3 compete a quest'ultima Autorità;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

CONSIDERATO che ARERA ha definito quattro Schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 49 del 28.03.2022 avente ad oggetto "Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro.";

VISTA la Deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF;

RITENUTO opportuno prendere atto della Carta della Qualità del servizio così come approvata dall'assemblea di ATO Toscana Centro, allegato A alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della componente TARI", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/05/2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. nn. 84/2015, 19/2017, 4/2019, n. 63/2020, n. 59 del 30/06/2021 e n. 40 del 29/04/2022;

DATO ATTO che il Regolamento TARI si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, come da articolo 41, comma 2, del Regolamento stesso, in particolare riguardo alle novità intervenute a norma del D.Lgs. n. 116/2020, dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 e delle ulteriori novità normative in materia ambientale e tributaria;

RITENUTO di modificare, per garantire il coordinamento con le disposizioni previste dal TQRIF e dalla Carta della Qualità adottata da ATO Toscana Centro, il vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della componente TARI";

CONSIDERATO che le modifiche da apportare al vigente Regolamento TARI sono riportate nell'allegato B (Regolamento vigente con evidenziate le modifiche da apportare) e nell'allegato C (Regolamento modificato), parti integranti della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO

⇒ l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

- ⇒ l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- ⇒ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- ⇒ l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- ⇒ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";
- ⇒ l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Funzionale 2, Dott.ssa Tiziana Bellini e dal Responsabile del Servizio Funzionale 4A Ing. Alessandro Adilardi, ciascuno per la propria competenza ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Funzionale 2, Dott.ssa Tiziana Bellini, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/12/2022;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti in data 29/12/2022, che si allega al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

Si svolgono i seguenti interventi (vedi trascrizione della registrazione audiodigitale che sarà conservata agli atti dell'ufficio di segreteria):

Assessore Emanuele Logli per l'illustrazione del provvedimento e Lorenzo Bandinelli,

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Agnese Pippolini per il gruppo Montale Futura: favorevole

Lorenzo Bandinelli per il gruppo Centrodestra per Montale: contrario

Si procede con la votazione:

Presenti 15

Votanti 15

Con voti:

Favorevoli 12 (MONTALE FUTURA)

Contrari 3 (CENTRODESTRA PER MONTALE)

Astenuti 0

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente le premesse come parti integranti della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 3 del TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, approvata da ATO Toscana Centro con Deliberazione assembleare n. 18 del 30/09/2022, allegato A) alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari", come riportate nell'allegato B) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto pertanto che il testo aggiornato del citato Regolamento, comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate col presente atto, è quello di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il suddetto Regolamento, così modificato, risulta coordinato con la Carta della Qualità e conforme al TQRIF, di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, per garantire agli utenti, sin dalla fase di avvio della regolazione, certezza, facilità di accesso e un'adeguata conoscenza alle informazioni e agli obblighi dei soggetti (Gestore, Comune e Autorità) coinvolti nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 6) di disporre la pubblicazione della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e del Regolamento TARI modificato sul sito istituzionale dell'Ente;
- 7) di dare atto che il Regolamento TARI si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, come da articolo 41, comma 2, del Regolamento stesso;
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 9) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune di Montale;
- 10) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 11) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con distinta votazione unanime

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 94 del 29/12/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Scire' Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Amico Donatella

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.